Giovedì 20 Novembre 2014 Anno XLV - N. 17

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 19 Novembre 2014 N. 35
Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia). **pag. 2**

LEGGE REGIONALE 19 Novembre 2014 N. 36
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio). **pag. 5**

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2014 N. 35

Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)))

1. L'articolo 5 della l.r. 21/2014 è abrogato.

Articolo 2
(Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia))

1. L'articolo 6 della l.r. 5/2014 è abrogato.

Articolo 3
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 19 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2014 N. 35

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaella Paita, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 157 in data 26 settembre 2014;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 ottobre 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 371;

c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 2 ottobre 2014;

d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamento, nella seduta del 29 ottobre 2014;

e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 2014;

f) la legge regionale entra in vigore il 21 novembre 2014.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Capurro A. E.)

Il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea interviene disponendo l'abrogazione di due norme dell'ordinamento regionale a seguito dei rilievi formulati da parte del Governo con riguardo al mancato rispetto della normativa nazionale di riferimento.

L'articolo 1, in particolare, abroga l'articolo 5 della legge regionale 21/2014, che inseriva nella legge regionale 1/2014 l'articolo 24 bis, recante disposizioni urgenti per gli impianti di discarica, ritenuto in contrasto con la normativa nazionale in materia (articolo 7 del d.lgs.36/2003) e con l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Tale disposizione, finalizzata a disciplinare il processo di adeguamento degli impianti di discarica operativi sul territorio ligure rispetto alla normativa sul pretrattamento dei rifiuti, individuava, alla luce di una regia regionale anche in fase attuativa, le azioni necessarie ad evitare situazioni di emergenza con riguardo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani. In tal senso si imponeva la predisposizione, da parte dei gestori delle discariche, di programmi di intervento con tempistica di realizzazione contenuta entro il 31 dicembre 2015 e, da parte dei Comuni, graduandone le scadenze alle dimensioni anagrafiche, di programmi organizzativi per lo sviluppo della raccolta differenziata con particolare riferimento alla frazione organica. La norma disciplinava, altresì, le conseguenze dell'inadempimento ai vari obblighi introdotti.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014, norma di modifica dell'articolo 37 della legge regionale 16/2008 (Certificato di agibilità), per ottemperare all'impegno assunto con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di evitare l'impugnazione della norma mediante ricorso alla Corte Costituzionale.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla VI Commissione consiliare, competente per l'esame di merito, possa ottenere il consenso dell'Assemblea.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2014, n. 10;*

- *la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 è pubblicata nel B.U. 26 febbraio 2014, n. 2.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 è pubblicata nel B.U. 19 marzo 2014, n. 3.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ambiente – Settore Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti.

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2014 N. 36

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. L'articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 18
(Procedimento per esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui non sia necessaria l'acquisizione di titoli urbanistici o edilizi, la domanda è presentata mediante SCIA, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, da presentare allo Sportello Unico del Comune competente per territorio, ed è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, attestanti:
   a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
   b) la non necessità di acquisire titoli edilizi;
   c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3;
   d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.".

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e la Provincia" sono soppresse.
2. Al comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", la Provincia" sono soppresse.

Articolo 3
(Modifica all'articolo 32 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "almeno una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), del settore interessato all'evento", sono sostituite dalle seguenti: "le Associazioni di categoria

maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria".

Articolo 4
(Modifica all'articolo 36 della l.r. 1/2007)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "nel CNEL" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria".

Articolo 5
(Modifica all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "nel CNEL" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria".

Articolo 6
(Modifica all'articolo 42 della l.r. 1/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", dalla Provincia" sono soppresse.

Articolo 7
(Modifica all'articolo 43 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " o la Provincia" sono soppresse.

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 1/2007)

1. **L'articolo 54 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:**

"Articolo 54
(Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. I comuni, nel Piano di cui all'articolo 55, stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 può contenere indicazioni per i comuni limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, relative:
   a) alla localizzazione dei nuovi insediamenti e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
   b) alle modalità di tutela dei locali ed aree storici.".

Articolo 9
(Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 1/2007)

1. **L'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:**

"Articolo 55
(Funzioni amministrative dei comuni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a

tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Negli altri casi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA, secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

2. I comuni adottano un Piano contenente i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura e di quelle relative al trasferimento di sede limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, attraverso forme di consultazione e di confronto con i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
3. I comuni adottano il Piano di cui al comma 2 entro il 30 giugno 2015. Trascorso detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'articolo 8, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei comuni del Piano di cui al comma 2.".

Articolo 10
(Abrogazione dell'articolo 56 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 56 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 11
(Abrogazione dell'articolo 57 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 57 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 12
(Abrogazione dell'articolo 58 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 58 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 13
(Abrogazione dell'articolo 59 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 59 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 14
(Abrogazione dell'articolo 60 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 15
(Abrogazione dell'articolo 61 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 61 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 16
(Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 62 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 62
(Esercizio di attività accessorie)

1. Salvo i casi in cui siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, la SCIA o l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 1, abilitano all'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché all'installazione di apparecchi idonei per il

gioco lecito, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza.”.

Articolo 17
(Modifica all’articolo 105 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 3 bis dell’articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 18
(Modifica all’articolo 113 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 bis dell’articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “al presente articolo”.

Articolo 19
(Modifiche all’articolo 116 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 3 dell’articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 20
(Abrogazione dell’articolo 116 bis della l.r. 1/2007)

1. L’articolo 116 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 21
(Sostituzione dell’articolo 137 della l.r. 1/2007)

1. L’articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 137
(Cessazione dell'attività)

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente Titolo è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione stessa.”.

Articolo 22
(Sostituzione dell’articolo 142 della l.r. 1/2007)

1. L’articolo 142 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 142
(Decadenza e sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. La decadenza e le sanzioni amministrative relative all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinate dall’articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 23
(Modifiche all’articolo 145 della l.r. 1/2007)

1. Nella rubrica dell’articolo 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, per la somministrazione di alimenti e bevande” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o per la somministrazione di alimenti e bevande” sono soppresse.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o per la somministrazione di alimenti e bevande” sono soppresse.

Articolo 24
(Disposizioni finali)

1. Nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni di cui alla l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.".

Articolo 25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 19 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2014 N. 36

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 147 in data 13 giugno 2014;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 giugno 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 350;

c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 20 giugno 2014;

d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 3 novembre 2014;

e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 2014;

f) la legge regionale entra in vigore il 20 novembre 2014.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

Il presente disegno di legge n. 350 apporta modifiche al Testo Unico in materia di commercio di cui alla legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono modifiche che mirano a semplificare le procedure vigenti e ad adeguare i testi alla normativa statale sopravvenuta. In particolare, la legge regionale 1/2007 è stata più volte modificata al fine di adeguarla sia ai principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento di cui alle normative comunitarie sia ai recenti provvedimenti legislativi statali in tema di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali.

Con il presente provvedimento si modificano alcuni articoli recanti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di adeguarli alla normativa statale di cui al d.lgs. 59/2010 emanato in attuazione della direttiva "Bolkestein" e si modificano alcuni articoli relativi alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa in linea con le procedure di snellimento e semplificazione amministrativa dei procedimenti relativi all'esercizio delle attività commerciali. A tale proposito, si rammenta che è in atto un lavoro congiunto con il Ministero ed un gruppo interregionale, in rappresentanza del Coordinamento interregionale della Conferenza dei Presidenti delle regioni e Province autonome, al fine di omogeneizzare la regolamentazione a livello nazionale dei titoli abilitativi in materia di esercizio delle attività commerciali nel rispetto delle autonomie regionali ed al fine di contemperare la competenza esclusiva delle regioni in materia di commercio con quella esclusiva in materia di tutela della concorrenza del governo.

Con tale provvedimento si prevede pertanto la SCIA e non l'autorizzazione amministrativa, per la somministrazione di alimenti o bevande laddove richiesto e si prevede altresì la predisposizione di una nuova programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande con conseguente modificazione della deliberazione di Consiglio regionale relativa.

In particolare l'articolo 1 rende più snello e semplice il procedimento amministrativo sostituendo, per gli esercizi di vicinato, la SCIA senza asseverazioni; l'articolo 8 riformula la disciplina delle programmazioni regionali e comunali in materia di somministrazione di alimenti e bevande; l'articolo 9 riformula la disciplina delle programmazioni regionali e comunali in materia di somministrazione di alimenti e bevande; l'articolo 16 prevede che la SCIA o l'autorizzazione nei casi previsti abiliti all'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione della musica

strumentale e dal vivo di immagini ed all'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito nel rispetto delle norme statali in materia di pubblica sicurezza ed, infine, l'articolo 17 aggiorna il teso alla normativa in vigore che prevede la possibilità di vendere/somministrare bevande alcoliche anche mediante distributori automatici, purché sia consentita la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.

Il testo del disegno di legge, composto di venticinque articoli, è stato esaminato dalla IV Commissione che ha approvato il provvedimento, in data 3 novembre 2014, a maggioranza dei componenti.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere Pellerano L.)

Da una recente ricerca sulla grande distribuzione fatta da Altroconsumo la città di Genova risulta al 4° posto nella classifica delle città più care d'Italia. Ogni famiglia genovese spende annualmente 6613 euro contro i 5876 di Treviso, la città più economica, ed i 6328 euro di La Spezia. Il motivo di questo triste primato è da ricercare nel fatto che nel capoluogo ligure non esiste la concorrenza tra varie catene di iper e supermercati.

In una città in cui è aumentata notevolmente la povertà - i cittadini che si sono rivolti ai centri di ascolto della Caritas negli ultimi 5 anni sono aumentati del 70% - è ancora più necessario aprire la concorrenza nell'ambito della grande distribuzione. Solo così si potranno avere prezzi più concorrenziali e convenienti e, soprattutto, si potrà dare al cittadino la possibilità di scegliere tra diversi marchi.

Il mio voto favorevole al provvedimento sarà condizionato, quindi, dall'impegno della Giunta a rivedere i criteri e gli indirizzi per i nuovi insediamenti delle strutture di mercato nella grande distribuzione secondo i principi di libera concorrenza.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1;*
- *la legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6;*
- *la legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;*
- *il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..*

Note all'articolo 8

- *Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è pubblicato nella G.U. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.;*
- *la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.*

Note all'articolo 24

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229, S.O.;*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Politiche di Sviluppo del Commercio.

Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 *(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)*